



CITTÀ DI
CASALE MONFERRATO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02.05.2023

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento, finalità e principi.....	4
Art. 2 - Competenze.....	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 3 - Definizioni ed ambito di applicazione.....	5
Art. 4 – Prescrizioni generali per la tutela ed il benessere degli animali d’affezione.....	6
Art. 5 - Divieti generali.....	6
Art. 6 - Abbandono di animali.....	8
Art. 7 - Avvelenamento di animali.....	9
Art. 8 – Tutela della fauna minore. Attraversamento stradale di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento e cartellonistica.....	9
Art. 9 - Detenzione di animali nelle abitazioni.....	10
Art. 10 - Pet therapy. Animali di proprietà nelle case di riposo.....	10
Art. 11 - Vendita e toelettatura di animali vivi.....	11
Art. 12 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi, spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali.....	12
Art. 13 – Identificazione degli animali.....	13
Art. 14 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti.....	14
Art. 15 – Destinazione di cibo per animali.....	14
TITOLO III – CANI.....	14
Art. 16 - Attività motoria e rapporti sociali.....	14
Art. 17 - Divieto di detenzione a catena. Dimensioni dei recinti.....	14
Art. 18 - Accesso dei cani alle aree pubbliche, parchi e giardini.....	15
Art. 19 – Custodia di cani in luoghi privati.....	15
Art. 20 – Obbligo di raccolta deiezioni canine.....	15
Art. 21 - Aree e percorsi destinate ai cani.....	16
Art. 22 - Accesso dei cani sui mezzi pubblici, negli uffici ed esercizi pubblici e commerciali.....	16
Art. 23 – Canile sanitario e canile rifugio.....	17
Art. 24 – Addestramento e prevenzione comportamenti aggressivi dei cani. Percorsi formativi per i proprietari dei cani a rischio elevato.....	18
Art. 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.....	18
Art. 26 – Obblighi degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio.....	19
TITOLO IV – GATTI.....	19
Art. 27 - Gatti liberi e colonie feline.....	19
Art. 28 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.....	20
Art. 29 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi. Tutor.....	20
Art. 30 - Detenzione dei gatti di proprietà.....	21
Art. 31 – Sterilizzazioni.....	21
Art. 32 – Gattile sanitario e gattile rifugio. Custodia dei gatti randagi.....	22
TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA.....	22
Art. 33 - Fauna selvatica.....	22
Art. 34 - Fauna esotica.....	23
TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI.....	23
Art. 35 - Popolazione di Columba livia varietà domestica.....	23
Art. 36 – Api e insetti impollinatori.....	24
Art. 37 - Rondini, balestrucci, rondoni. Pipistrelli.....	24
Art. 38 – Detenzione di Equidi.....	24

Art. 39 – Detenzione di volatili.....	25
Art. 40 – Detenzione di pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica.....	26
Art. 41 – Detenzione di rettili (specie terricole).....	27
Art. 42 – Cimiteri per animali d’affezione.....	27
Art. 43 – Aree destinate alla tumulazione delle ceneri di animali d’affezione cremati.....	28
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	28
Art. 44 – Sanzioni.....	28
Art. 45 – Vigilanza.....	28
Art. 46 - Incompatibilità ed abrogazione di norme. Norme transitorie.....	28
ALLEGATO 1 - GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO...	29
ALLEGATO 2 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....	30

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento, finalità e principi

1. Il presente Regolamento promuove la tutela e il benessere degli animali favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare il benessere degli animali e la cura della loro salute, anche in funzione dell'igiene e sanità pubbliche e ambientale, e al fine di evitarne utilizzi riprovevoli, sottolineando il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tale obiettivo.
3. Il Comune di Casale Monferrato, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, e richiamandosi ai principi comunitari, alle Convenzioni internazionali per i diritti e il benessere degli animali ed ai valori su cui si fondano:
 - riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche
 - riconosce la libertà di ogni individuo di esercitare, in modo singolo od associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali presenti sul territorio cittadino;
 - promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici del territorio comunale al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
 - promuove, favorisce e organizza, anche in collaborazione con le Associazioni animaliste e di volontariato zoofilo e altri soggetti pubblici e/o privati, attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della corretta convivenza con gli stessi.
 - individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
 - allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture ricettive convenzionate, organizza e promuove politiche e iniziative mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
 - in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL AL, si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti; condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali,
 - promuove iniziative atte a favorire la diffusione di figure professionali

nella gestione degli animali d'affezione e promuovere un turismo consapevole nella corretta convivenza tra le specie

Art. 2 - Competenze

1. Il Sindaco, per le competenze attribuitegli dalle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Comune di Casale Monferrato, tramite l'Ufficio Tutela Animali, il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
3. Ai fini di cui al comma 2., l'accertamento oggettivo delle condizioni di maltrattamento animali e/o delle non regolari condizioni di detenzione degli animali, anche a seguito di segnalazioni di cittadini o di associazioni di volontariato animalista, è competenza del Servizio Veterinario dell'ASL che dispone i conseguenti provvedimenti e/o sanzioni.
4. L'Ufficio Tutela Animali (UTA) è istituito presso il Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato; ad esso competono le attività conseguenti alle politiche comunali di tutela e benessere animale, oltre che le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti; per queste ultime attività l'Ufficio Tutela Animali opera di concerto con l'ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
5. Il Comune può assicurare l'erogazione di servizi inerenti la tutela ed il benessere animale sul proprio territorio (canile e gattile, soccorso animali incidentati, cattura randagi e altri servizi descritti nel seguito) anche mediante contratti o convenzioni con i gestori pubblici o privati delle strutture e impianti adibite a tali scopi, anche a scala extracomunale.
6. Gli uffici comunali operano in collaborazione con le Autorità Sanitarie e di Polizia Urbana e le Forze dell'Ordine, avvalendosi anche del supporto delle associazioni di volontariato animaliste e ambientaliste.
7. Ai fini di cui all'art. 49 dello Statuto comunale resta confermato quale strumento di partecipazione e condivisione su temi di interesse diffuso, il Tavolo Tecnico per la tutela degli animali da affezione istituito con Del.G.C. n. 75 del 25.02.2015.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed

invertebrati, detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Casale Monferrato
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art. 4 – Prescrizioni generali per la tutela ed il benessere degli animali d'affezione

1. Chiunque detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.
2. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 44 il proprietario o detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, riguardo alla specie, alla razza e all'età dello stesso:
 - a. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
 - b. alimentazione in quantità e qualità adeguata alla specie, razza ed età;
 - c. costante disponibilità di acqua potabile;
 - d. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - e. cure garantite da medici veterinari ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per le normali attività di profilassi;
 - f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza ed età;
 - h. precauzioni per impedirne la fuga.
3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili ad evitare la riproduzione non pianificata, e prendersi cura della eventuale prole assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente.

Art. 5 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o

sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e dotato di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso sui tre lati ed avere piano rialzato da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua o in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato tenere animali in luoghi isolati e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ogni tipo di addestramento che porti ad esaltare l'aggressività dei cani
8. E' vietato detenere o addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. E' vietato colorare artificialmente gli animali, è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente
11. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
12. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta, senza adeguato ricambio d'aria. E' vietata la esposizione ai raggi solari e alle temperature eccessive, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale..
13. E' vietato trasportare animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli

animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

14. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di sporgersi con la testa o con parte del corpo dall'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
15. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua, fatti salvi gli allenamenti per le competizioni sportive.
16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.
17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
18. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
19. E' vietato sul territorio comunale far indossare agli animali collari a punte rivolte verso l'interno o collari che procurano scosse elettriche; sono ammessi i collari con dispositivi gps.
20. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
21. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Pubblica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
22. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario.
23. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
24. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
25. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
26. Fatte salve le norme in materia di benessere animale, è vietato utilizzare nella pratica dell'accattonaggio animali di qualsiasi specie obbligandoli a condotte o collocazioni contro la loro natura, così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana. .
27. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato.

Art. 6 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato.

Art. 7 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, diserbo selettivo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, con le modalità di avviso previste dalle normative di settore e utilizzando i prodotti consentiti dalla legge con le relative schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose dovrà segnalarlo, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio Ambiente del Comune indicando la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati, specie, numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, e ove possibile le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo.
3. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato
4. I medici veterinari privati devono segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Art. 8 – Tutela della fauna minore. Attraversamento stradale di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento e cartellonistica

1. Il Comune di Casale Monferrato tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale e comunitaria durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante la fase di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. A tutela delle nidificazioni dell'avifauna le potature e il taglio delle piante, salvo situazioni di pericolo e/o di pubblica utilità, devono avvenire al di fuori del periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 luglio.

3. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
4. Nei casi in cui sia richiesto, per le caratteristiche della specie interessate dall'attraversamento, potranno essere predisposte e installate idonee barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli animali sulla carreggiata.
5. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza di animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico come giardini, ville storiche e parchi, potrà essere segnalata con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore. .

Art. 9 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Negli alloggi dove sono detenuti animali dovranno essere garantiti spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
3. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
4. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile e delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana.
5. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a 5 unità oppure di gatti superiore a 10 unità (con esclusione dei cuccioli lattanti per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi per l'allattamento) per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'ASL
6. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 10 - Pet therapy. Animali di proprietà nelle case di riposo.

1. Il Comune di Casale Monferrato promuove le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (Pet Therapy).
2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali; le prestazioni degli animali adibiti a pet therapy non devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali. Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario, relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.
3. Le attività di pet therapy potranno essere condotte solo ed esclusivamente da persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo. Le attività dovranno svolgersi comunque secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28.02.2003).
4. Il Comune di Casale Monferrato incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura o strutture sanitarie (ospedali), con i propri animali da compagnia o altri animali comunque utilizzati per la pet therapy. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli anziani.
5. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
6. I Servizi interessati dell'A.S.L. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 11 - Vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, in idonee condizioni igieniche. Lo spazio

riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente. Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.

4. Deve essere sempre garantita la disponibilità di acqua pulita e di cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
5. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
6. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
7. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.
8. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' vietato esporre gli animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
9. E' vietata l'esposizione di animali all'irradiazione solare diretta; la vetrina dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata

ombreggiatura: dovrà essere garantita all'interno delle strutture di esposizione una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

10. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
11. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.
12. Sono fatte salve le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e sulle aree mercatali art. 41, che consente la vendita di animali vivi a scopo alimentare limitatamente agli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.
13. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 12 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi, spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali.

1. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'emanazione di eventuali norme che saranno previste nel Decreto Legislativo di attuazione della Legge 106 del 15 luglio 2022 "*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*" in seguito alle quali le disposizioni in materia di circhi, spettacoli e intrattenimenti con utilizzo di animali si intendono automaticamente aggiornate.
2. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di attendamento di circhi e spettacoli viaggianti che prevedano l'uso e/o l'esibizione di animali..
3. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di permanenza di mostre faunistiche itineranti che non rispettino i criteri prescritti dalla Commissione CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente con sua delibera del 10.05.2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", e successive modificazioni e integrazioni, oltreché alle normative emesse per la tutela e la salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza.
4. L'autorizzazione per la realizzazione di mostre animali in genere, è permessa solo a coloro che non hanno mai subito condanne per la violazione delle norme vigenti in materia di tutela degli animali.
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le mostre e/o concorsi cinofili o felini, i concorsi ippici, e in genere le attività sportive legalmente riconosciute che contemplano l'utilizzo di animali.
6. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 13 – Identificazione degli animali

1. L'identificazione degli animali d'affezione (microchip), la relativa iscrizione nell'Anagrafe regionale e gli adempimenti che ne conseguono sono

disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo.

2. Il Comune può attivare iniziative per l'identificazione degli animali d'affezione per i quali non sia obbligatoria l'iscrizione all'Anagrafe Regionale in base alle norme nazionali e regionali; tali iniziative saranno volte a fare identificare gli animali da chiunque detenuti sul territorio comunale, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie, previo accordo con il Servizio Veterinario dell'ASL, e/o con i medici veterinari liberi professionisti.

Art. 14 – Smarrimento di animali domestici e soccorso di animali vaganti

1. In caso di smarrimento di un animale il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dovrà fare denuncia dell'accaduto al Servizio Veterinario dell'ASL.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti, deve comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al numero unico di emergenza 112, i cui operatori attiveranno i servizi convenzionati con il Comune o il Servizio Veterinario dell'ASL AL secondo i casi.
3. Chiunque sia implicato in un incidente stradale in cui siano coinvolti animali deve prestare loro soccorso, per quanto previsto dal codice della Strada (art. 189 D.Lgs. 285/92 e s.m.i.).
4. Per assicurare l'assistenza veterinaria agli animali incidentati, il Comune di Casale Monferrato si avvale della convenzione in essere con il gestore del canile sanitario.
5. L'assistenza agli animali selvatici in difficoltà, esclusa dal presente Regolamento, è assicurata dai Servizi Veterinari dell'ASL multizonale; il ritiro e smaltimento di animali selvatici deceduti in seguito ad incidenti sul territorio comunale è assicurato dal Comune di Casale Monferrato mediante la convenzione con il gestore del canile sanitario.
6. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 15 – Destinazione di cibo per animali

1. Nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente) e s.m.i. e norme di settore che regolano la gestione dei rifiuti e privilegiano ogni forma di recupero a monte per la riduzione della produzione di rifiuti, possono essere attivati accordi tra le mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e/o esercizi commerciali, e le Associazioni animaliste senza scopo di lucro che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e/o tutor di colonie feline, per l'utilizzo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali accuditi.

TITOLO III – CANI

Art. 16 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Il proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, un'opportuna attività motoria effettuando regolari uscite giornaliere, nonché il soddisfacimento delle sue necessità ludiche e relazionali.
2. E' vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 17 - Divieto di detenzione a catena. Dimensioni dei recinti.

1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non nei casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito al comma successivo.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti alle estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 2 metri dal terreno e la cui lunghezza sia almeno di 5 metri o maggiore, in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo nel caso di uso della catena.
3. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 mq. per capo adulto, (a quelle previste dalla normativa regionale vigente) fatte salve esigenze particolari di razza.
4. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 18 - Accesso dei cani alle aree pubbliche, parchi e giardini

1. E' vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Il proprietario o detentore deve essere sempre presente ed ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali
2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree ludiche riservate ai giochi per l'infanzia e nelle aree dove è prescritto il divieto di accesso ai cani appositamente segnalato con cartelli.
3. E' sempre obbligatorio, negli spazi pubblici, compresi parchi e giardini, utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario secondo le disposizioni normative vigenti, anche l'apposita museruola.
4. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 19 – Custodia di cani in luoghi privati

1. Le recinzioni delle proprietà private confinanti con altre strade pubbliche o con altre proprietà private devono essere costruite in modo che il cane non possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovano dall'altra parte della recinzione.
2. Nei cortili e aree private i cani possono essere lasciati liberi. La presenza di cani da guardia deve essere segnalata all'esterno della proprietà con un cartello di avvertimento.
3. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 20 – Obbligo di raccolta deiezioni canine

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.
5. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2

Art. 21 - Aree e percorsi destinate ai cani

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani appositi spazi in aree verdi pubbliche, espressamente riservati alla sgambatura dei cani, e provvede a una uniforme distribuzione nel tessuto urbano.
2. All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni alle strutture, alla vegetazione, alle cose.
3. E' fatto obbligo ai proprietari e detentori di allontanarsi tempestivamente dall'area con il loro cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento, e di attenersi in ogni caso a principi di rispetto nella condivisione di spazi dell'area:
 - a) tenere presente lo spazio dell'area è a disposizione di tutti;

- b) prima di entrare nell'area con un cane di grossa taglia o appartenente alle razze per le quali è obbligatorio il patentino, o comunque con un cane poco predisposto alla socialità, è bene verificare quali cani sono già presenti nell'area e valutare eventuali rischi di zuffe o aggressioni
 - c) evitare di monopolizzare a lungo l'area per cani quando vi si porta un cane poco predisposto alla socialità o la cui presenza possa inibire l'accesso ad altri cani
 - d) è fatto obbligo di portare sempre con sé il guinzaglio e assicurare rapidamente il cane in caso di necessità
 - e) non accedere all'area con cani malati o in calore
4. Anche nelle aree cani è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali; lasciarle a terra è antigi igienico e può favorire la diffusione di parassiti.
 5. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2

Art. 22 - Accesso dei cani sui mezzi pubblici, negli uffici ed esercizi pubblici e commerciali

1. L'accesso degli animali d'affezione ai luoghi di cui al presente articolo è regolato dalle seguenti norme:
 - a) sui mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio del Comune: secondo le norme emanate dal gestore del servizio.
 - b) negli esercizi pubblici, compresi quelli per la somministrazione di alimenti e bevande l'accesso è consentito salvo diversa disposizione del responsabile del servizio o dell'esercente.
2. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa disposizione dei responsabili della struttura.
3. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e ove necessario con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. Nel caso in cui i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio o ufficio pubblico, dovranno essere saldamente legati per evitarne la fuga.
4. Non è consentito vietare l'ingresso nei suddetti mezzi o locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
5. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2

Art. 23 – Canile sanitario e canile rifugio

1. Il comune di Casale Monferrato ai sensi della L.R. 34 del 26.07.1993 art.6 "Canili pubblici" assicura un servizio pubblico di cattura ed apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati. Inoltre ai sensi art.8 della suddetta Legge Regionale, promuove e sostiene le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi,

che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico come previsto all'art. 3 del Regolamento n. 2/R del 11.11.1993, la cui proprietà non è stata reclamata.

2. Tali servizi sono esternalizzati in esecuzione delle decisioni di cui a deliberazione del Consiglio Comunale di Casale Monferrato n. 23 del 08.06.2006 alla società titolare del canile sanitario e canile rifugio.
3. Sono assicurati dal Comune nell'ambito dei servizi di cui ai commi precedenti anche gli interventi di recupero, stoccaggio, trasporto e incenerimento delle spoglie animali rinvenute sul territorio comunale, così come i servizi di soccorso degli animali d'affezione feriti in incidenti stradali, attivati per il soccorso dei cani ed estesi anche ai gatti.
4. I cani vaganti recuperati sul territorio comunale tramite il servizio convenzionato vengono introdotti nel Canile sanitario ove sostano per il periodo stabilito dalle norme vigenti e successivamente vengono accolti nel Canile rifugio.
5. il gestore del Canile sanitario e del Canile rifugio è tenuto ad assicurare assistenza sanitaria ai cani ricoverati.
6. Le associazioni di volontariato possono partecipare, all'interno del Canile rifugio, alle attività finalizzate al benessere degli animali ospitati sotto la responsabilità del titolare della struttura, previ accordi formali, contratti o convenzioni con la stessa che disciplinino le attività di competenza
7. Il Comune di Casale Monferrato riconosce la funzione sociale dell'adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Allo scopo di favorire il turn-over dei cani presenti nelle strutture, il loro adeguato inserimento nelle famiglie e la prevenzione del fenomeno del randagismo, il Comune rende disponibile nel proprio sito web istituzionale una sezione per la promozione delle adozioni dei cani ospiti nelle strutture con collegamento al sito del canile esponendo le fotografie degli animali con le loro caratteristiche salienti.

Art. 24 – Addestramento e prevenzione comportamenti aggressivi dei cani. Percorsi formativi per i proprietari dei cani

1. Il Comune riconosce la funzione sociale, educativa e formativa delle attività di addestramento cani e di formazione dei proprietari dei cani sul corretto rapporto uomo-animale, allo scopo di garantire il benessere psico-fisico degli animali e il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, anche in funzione della prevenzione di comportamenti aggressivi da parte dei cani.
2. Allo scopo di incentivare le attività di educazione e formazione di cui al punto precedente, il Comune può mettere a disposizione di Associazioni di volontariato o animaliste che intendano attivare attività di educazione/addestramento cani sul territorio comunale alcune aree, mediante avviso pubblico; l'assegnazione temporanea di tali aree comporta per l'Associazione lo svolgimento a propria cura e spese di tutti gli interventi necessari per l'attivazione dei corsi di addestramento oltre ad attività di manutenzione del verde o altri servizi di interesse per l'Amministrazione che vengono disciplinati dall'Avviso pubblico e

disposizioni correlate. L'Avviso è pubblicato sul sito web del Comune in apposita sezione che riporta la relativa modulistica per le istanze di partecipazione e le informazioni sul procedimento.

3. Ai sensi della L.R. n. 27 del 04.11.2009, è richiesto ai cittadini individuati dall'ASL AL che abbiano dimostrato attraverso la loro condotta di non conoscere o trascurare le norme di detenzione dei cani, o che possiedono cani ad aggressività non controllata; di frequentare un corso di formazione organizzato dall'ASL; tali corsi hanno l'obiettivo generale di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale, indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali..

Art. 25 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sul territorio comunale sono catturati a cura del gestore del canile consortile e dopo essere condotti presso il Canile Sanitario sono restituiti al proprietario e/o detentore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi delle norme vigenti.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il numero unico emergenze 112 i cui operatori a loro volta attivano il servizio di accalappiamento cani a cura del Canile. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
3. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile.
4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.
5. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile o per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ospitati, nonché per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Art. 26 – Obblighi degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, ed i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente

aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato.
3. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.
4. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2

TITOLO IV – GATTI

Art. 27 - Gatti liberi e colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati ai sensi delle normative vigenti. Episodi di maltrattamento e/o uccisione possono essere oggetto di esposto alle Autorità competenti.
2. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
3. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Servizio Veterinario dell'ASL AL può proporre spostamento della colonia previa individuazione di luogo idoneo al trasferimento e delle modalità operative dello stesso.
4. Il Sindaco può affidare la cura e il sostentamento dei gatti liberi presenti in una colonia felina a volontari nominati "Tutor di colonia felina"; le attività e gli adempimenti dei "Tutor" sono meglio definiti all'art. 29 del presente Regolamento .
5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare gli oggetti e i manufatti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari, che devono essere immediatamente segnalati al Comune e all'ASL – Servizio Veterinario.
6. L'attività di gestione delle colonie feline e/o di gatti liberi deve comunque essere svolta nel pieno rispetto delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie al fine di non arrecare inconvenienti e garantendo il decoro delle aree interessate, asportando gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione
7. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dal Comune o dalle Associazioni e dai Tutor affidatari delle colonie, previa autorizzazione, appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini ed eventuali cucce per il riparo degli animali.

8. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell'amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei manufatti e le modalità di accesso del tutor di colonia. Devono essere in ogni caso garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
9. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato.

Art. 28 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune (Ufficio Tutela Animali) in collaborazione con l'ASL., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private; il Censimento comprende l'attività di identificazione e registrazione dei soggetti che compongono una colonia felina, unitamente all'annotazione dell'area in cui si trovano e dell'eventuale tutor che se ne occupa .

Art. 29 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi. Tutor.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Casale Monferrato, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini e delle Associazioni animaliste che si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei gatti.
2. Ai Tutor di colonia felina verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e saranno iscritti in un apposito registro comunale previa sottoscrizione di un disciplinare di riconoscimento. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario ASL per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo di competenza
3. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso, con conseguente cancellazione o sospensione temporanea dal Registro dei Tutor, qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni del disciplinare sottoscritto.
4. Ai tutor deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti ai sensi dell'art. 27 comma 8 e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali
5. I tutor di colonia felina e sono tenuti a rispettare le corrette norme igienico-sanitarie del suolo pubblico e privato relativamente alle aree adibite e

utilizzate per l'alimentazione dei gatti, evitando che rimangano in loco residui di alimenti al termine del consumo dei pasti e provvedendo alla successiva adeguata pulizia.

6. I tutor di colonie feline potranno, nei casi di cui all'art. 15, e nel rispetto delle norme vigenti, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

Art. 30 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.
3. Nel caso di gatti che vengono lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è auspicabile che i proprietari provvedano alla loro microchippatura ed all'adesione volontaria all'Anagrafe Regionale degli animali d'affezione presso l'ASL AL – Servizio Veterinario, anche al fine di facilitare il loro ritrovamento in caso di smarrimento.
4. Il Comune può attuare campagne di sensibilizzazione o iniziative finalizzate all'inserimento dei gatti di proprietà nell'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, di concerto con il Servizio Veterinario dell'ASL AL.

Art. 31 – Sterilizzazioni

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente Il Comune di Casale Monferrato concorre alla programmazione di campagne di sterilizzazione dei gatti liberi presenti nelle colonie feline censite, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL e con le Associazioni animaliste operative sul territorio comunale. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.
2. Le associazioni protezioniste che abbiano in affido gatti liberi devono impegnarsi al contenimento delle nascite con opportuni interventi di sterilizzazione degli stessi.

Art. 32 – Gattile sanitario e gattile rifugio. Custodia dei gatti randagi.

1. Ai sensi delle vigenti normative non esistono disposizioni di contrasto al randagismo felino, anzi le colonie feline libere sono tutelati come previsto all'art. 27. Il Comune di Casale Monferrato promuove la tutela dei gatti liberi anche mediante la disponibilità di un gattile sanitario ove possano trovare

ricovero e cure i gatti feriti e i cuccioli abbandonati rinvenuti sul territorio comunale. Tali servizi sono richiesti al titolare del canile sanitario.

2. Il Gattile sanitario potrà essere affiancato dal Gattile rifugio, con funzione di mantenere in condizioni di benessere gli animali ospitati e favorire la loro adozione.
3. Al fine di una politica di contenimento delle nascite, i gatti ospitati nei gattili sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, compatibilmente con l'età e con le condizioni cliniche di ogni soggetto.
4. il Comune può stipulare convenzioni con Enti o Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per le attività di supporto dei tutor delle colonie feline, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili consortili. Il gestore delle strutture procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 33 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano, salvaguardandone gli habitat, anche attraverso una costante attività di tutela del patrimonio verde urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra

disposizione vigente in materia di fauna selvatica. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.

7. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione al Comune segnalando il fatto al Comando Polizia Locale o all'Ufficio Tutela Animali che attiverà i servizi competenti al recupero.
8. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato.

Art. 34 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla L. R. 28.10.1986 n. 43 "*Tutela e controllo degli animali da affezione*" e L.R. 18.02.2010 n. 6 "*Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali.*" e successive modificazioni e integrazioni.
2. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), sono soggetti ad apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima.
3. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
4. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
5. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 35 - Popolazione di Columba livia varietà domestica

1. In considerazione della proliferazione di colombi (Columba Livia domestica) in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano, con la vivibilità della città e con le condizioni ottimali di igiene pubblica e decoro urbano, per la popolazione dei colombi presenti sul territorio comunale si rimanda alle disposizioni di cui al vigente Piano di Contenimento dei colombi approvato con Del. G.C. n.100 del 13.04.2021, di durata

quinquennale, nonché alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana art. 39.

2. Eventuali ulteriori disposizioni o aggiornamenti previste da modificazioni o integrazioni degli stessi si intendono automaticamente richiamate e aggiornate.

Art. 36 – Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori. Tale divieto è esteso al periodo precedente la schiusa dei petali, tenendo conto del tempo di latenza dichiarato nelle schede tossicologiche descrittive dei singoli prodotti.

Art. 37 - Rondini, balestrucci, rondoni. Pipistrelli

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondoni. Le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento interferente con i siti di nidificazione, qualora effettuate nel periodo di riproduzione degli uccelli, fissato convenzionalmente tra il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, dovranno prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione di nidi.
2. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e le iniziative atte alla loro ripopolazione in città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.
3. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 38 – Detenzione di Equidi

Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'art. 4, a coloro che detengono gli Equidi è fatto obbligo di:

- a. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
- b. garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
- c. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
- d. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
- e. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box;
- f. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
- g. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno del box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;

- h. non sottoporre gli equidi a procedure che possono causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore; in particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
 - i. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc..) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
 - j. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari; garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti
1. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 39 – Detenzione di volatili

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'art. 4, a coloro che detengono in cattività uccelli da affezione, considerata l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è altresì fatto obbligo di:
- a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
 - b. assicurare che le gabbie abbiano un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti; gli alimenti e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili;
 - c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono;
 - d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
 - e. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
 - g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; in tal caso, l'operazione deve essere effettuata da medico veterinario : che ne attesti per iscritto la motivazione; il certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;
 - h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da

falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio;

2. in ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.
3. le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto o al ricovero di animali per esigenze veterinarie.
4. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 40 – Detenzione di pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'art. 4, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerata l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è altresì fatto obbligo di:
 - a. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale; allo scopo il lato più lungo degli acquari deve essere pari ad almeno 10 volte la misura della specie più lunga ospitata, in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua, e sono vietati gli acquari sferici.
 - b. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa facilmente raggiungibile dagli animali, e ove necessario, di fonti riscaldanti, e di dimensioni correlate alle dimensioni dell'animale ed alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche;
 - c. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
 - d. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - e. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e di ventilazione idonee alle esigenze della specie ospitata; in particolare, per le specie anfibe, deve essere mantenuta un percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione;
 - f. assicurare agli animali un numero conforme di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine della specie;

- g. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti da un numero di esemplari adeguato alla specie, evitando comunque condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.
2. le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto o al ricovero di animali per esigenze veterinarie.
3. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

Art. 41 – Detenzione di rettili (specie terricole)

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'art. 4, a coloro che detengono in cattività rettili ovvero sauri (lucertole, iguane, ecc.), cheloni (tartarughe e testuggini) e ofidi (serpenti) a titolo di affezione, considerata l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è altresì fatto obbligo di:
 - a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a 100 cmq per ogni cm di lunghezza dell'animale per sauri e cheloni, e di 60 cmq per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi;
 - b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
assicurare agli animali un numero conforme di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine della specie;
 - c. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività intra o interspecifica.
2. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 44, meglio specificata in Allegato 2, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato

TITOLO VII – CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE E AREE DESTINATE ALLA TUMULAZIONE DELLE CENERI

Art. 42 – Cimiteri per animali d'affezione

1. Ai sensi Legge Regionale 07.04.2000 n. 39 e Regolamento di attuazione 22.05.2001 n. 5/R, i cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati che da enti pubblici. In tali cimiteri è consentito esclusivamente l'interro di spoglie delle specie animali di cui all'art. 2 della L.R. n. 39/2000, ovvero *“cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a*

condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria."

2. Si rimanda integralmente alle disposizioni della L.R. n. 39 del 07.04.2000 e relativo Regolamento di attuazione n. 5/R del 22.05.2001 e successive modifiche e integrazioni per quanto riguarda la localizzazione, progettazione, realizzazione e gestione dei cimiteri per animali d'affezione.

Art. 43 – Aree destinate alla tumulazione delle ceneri di animali d'affezione cremati.

1. Il Comune di Casale Monferrato può destinare, sul suo territorio, aree destinate alla tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione cremati.
2. In tali aree è consentita la tumulazione delle ceneri delle specie animali di cui all'art. 2 della L.R. n. 39/2000 e s.m.i. fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni o nullaosta dell'ASL AL – Servizio Veterinario; possono essere previsti spazi per le tumulazioni singole e spazi per tumulazioni comuni.
3. In tali aree sono accolte esclusivamente le ceneri degli animali d'affezione che derivano dall'incenerimento delle spoglie degli animali effettuata in impianti regolarmente autorizzate, nel rispetto delle vigenti normative di settore.
4. La realizzazione e gestione di tali aree da parte dell'Amministrazione Comunale è attuata tramite il soggetto gestore dei servizi cimiteriali.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con la modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n.689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e per quanto non previsto dalla suddetta tabella, le disposizioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, l'importo delle sanzioni verrà duplicato alla seconda violazione, triplicato alla terza e successive.

Art. 45 – Vigilanza

1. Sono incaricati a far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e tutti i soggetti in possesso della qualifica di Agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e inoltre, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nonché le Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche

altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

Art. 46 - Incompatibilità ed abrogazione di norme. Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio comunale e della pubblicazione a termini di legge. Per quanto non contemplato ed espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le normative di legge vigenti.

ALLEGATO 1 - GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, sul territorio comunale.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono

Tutor di colonia felina: il soggetto referente registrato nell'Albo comunale dei tutor, che su base volontaria si impegna a prendersi cura di una o più colonie feline, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi, la collaborazione al censimento delle colonie e la segnalazione dei soggetti non sterilizzati.

Censimento delle colonie feline: l'attività di identificazione e registrazione dei soggetti che compongono una colonia felina, unitamente all'annotazione dell'area in cui si trovano e dell'eventuale tutor che se ne occupa.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.

ALLEGATO 2 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo	Descrizione	Sanzioni. Valori minimi e massimi (euro)
4.2.a	Mancato ricovero, con opportuno arricchimento ambientale, degli animali d'affezione, in forma adeguata riguardo alla specie, alla razza e all'età dello stesso;	da 150,00 a 600,00 euro
4.2.b	mancata o insufficiente alimentazione in quantità e qualità adeguata alla specie, razza ed età;	da 150,00 a 600,00 euro
4.2.c	Carenza della costante disponibilità di acqua potabile;	da 150,00 a 600,00 euro
4.2.d	Insufficienti condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché di prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari	da 150,00 a 600,00 euro
4.2.e	Mancanza di cure garantite da medici veterinari ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per le normali attività di profilassi	da 150,00 a 600,00 euro
4.2.f	Mancanza di interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche	da 150,00 a 600,00 euro
4.2.g	mancanza di opportunità di movimento in relazione alla specie, razza ed età	da 150,00 a 600,00 euro
4.2.f	Mancanza o insufficienza di precauzioni per impedire la fuga	da 150,00 a 600,00 euro
5.1	mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative	da 150,00 a 600,00 euro
5.2	tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee	da 150,00 a 600,00 euro
5.3	tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, il ricovero dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e dotato di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiuso sui tre lati ed avere piano rialzato da terra e, ove non posta in luogo riparato dalla intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua o in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale	da 150,00 a 600,00 euro
5.4	tenere animali in luoghi isolati e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie	da 150,00 a 600,00 euro
5.5	tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole	da 150,00 a 600,00 euro
5.6 5.7	addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comporta-mentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; addestramento che porti ad esaltare l'aggressività dei cani	da 150,00 a 600,00 euro

5.8	detenere o addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.	da 150,00 a 600,00 euro
5.9	utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.	da 150,00 a 600,00 euro
5.10	colorare artificialmente gli animali, è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente	da 150,00 a 600,00 euro
5.11 5.13 5.14	Mancata adozione delle misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi durante il trasporto di animali. Trasportare animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di sporgersi con la testa o con parte del corpo dall'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso	da 150,00 a 600,00 euro
5.12	tenere animali in autoveicoli in sosta, senza adeguato ricambio d'aria. E' vietata la esposizione ai raggi solari e alle temperature eccessive, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale	da 250,00 a 1.200,00 euro
5.15	condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua, fatti salvi gli allenamenti per le competizioni sportive.	da 150,00 a 600,00 euro
5.16	separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni ; gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.	da 150,00 a 600,00 euro
5.17	catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento	da 150,00 a 600,00 euro
5.18	Ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.	da 150,00 a 600,00 euro
5.19	far indossare agli animali collari a punte rivolte verso l'interno o collari che procurano scosse elettriche; sono ammessi i collari con dispositivi gps.	da 150,00 a 600,00 euro
5.20	catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento	da 150,00 a 600,00 euro
5.21	strappare o manomettere cartelli o comunicati della Pubblica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia	da 50,00 a 150,00 euro
5.22	usare animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di	da 150,00 a 600,00 euro

	alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario.	
5.23	allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione,	da 150,00 a 600,00 euro
5.24	affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui	da 50,00 a 150,00 euro
5.25	aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.	da 150,00 a 600,00 euro
5.26	utilizzare nella pratica dell'accattonaggio animali di qualsiasi specie obbligandoli a condotte o collocazioni contro la loro natura, così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.	da 150,00 a 600,00 euro
6.1	Abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.	da 150,00 a 600,00 euro
6.2	lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.	da 150,00 a 600,00 euro
7.1	spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, diserbo selettivo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, con le modalità di avviso previste dalle normative di settore e utilizzando i prodotti consentiti dalla legge con le relative schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto	da 150,00 a 600,00 euro
8.2	Potare o abbattere piante, fatte salve situazioni di pericolo e/o di pubblica utilità, nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 luglio (periodo di nidificazione avifauna)	da 150,00 a 600,00 euro
9.4	detenere animali in abitazioni private con modalità tali da creare insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari o disturbo alla quiete del vicinato superando i limiti di normale tollerabilità	da 150,00 a 600,00 euro
9.5	Detenere animali d'affezione in una civile abitazione in numero superiore al massimo consentito in mancanza di autorizzazione (numero di cani superiore a 5 unità oppure di gatti superiore a 10 unità (con esclusione dei cuccioli lattanti per un periodo di tempo non superiore a 2 mesi per l'allattamento)	da 150,00 a 600,00 euro
11.3	Per gli esercizi di vendita e toelettatura di animali: mancata detenzione degli animali in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, in idonee condizioni igieniche. Carenza della disponibilità di acqua pulita e di cibo secondo le esigenze della specie.	da 150,00 a 600,00 euro
11.4	Per gli esercizi di vendita e toelettatura di animali: somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale	da 150,00 a 600,00 euro
11.5	Per gli esercizi di vendita e toelettatura di animali: mancato oscuramento da fonti luminose esterne o interne durante le ore notturne; mancata somministrazione di cibo, acqua e della giusta illuminazione durante la	da 150,00 a 600,00 euro

	chiusura infrasettimanale	
11.6	Per gli esercizi di vendita e toelettatura di animali Mancata separazione degli animali ammalati o sospetti mediante collocazione in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso	da 150,00 a 600,00 euro
11.7	Per gli esercizi di vendita e toelettatura di animali : Mancanza del registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della vigente normativa, mancato aggiornamnto dello stesso, mancanza dei dati dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti	da 150,00 a 600,00 euro
11.8 11.9	Per gli esercizi di vendita e toelettatura di animali: esposizione di animali ammalati o debilitati; esposizione di femmine gravide e/o con cuccioli, in mancanza di adeguati spazi in luogo tranquillo. Esposizione degli animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via. Esposizione di animali in vetrina all'irradiazione solare diretta, carenza di idonea tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura. Assenza all'interno delle strutture di esposizione di una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento	da 150,00 a 600,00 euro
11.10	Per gli esercizi di vendita e toelettatura di animali: affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio	da 150,00 a 600,00 euro
11.11	vendere animali ai minori di anni 18	da 150,00 a 600,00 euro
12.1	attendamento di circhi e spettacoli viaggianti che prevedano l'uso e/o l'esibizione di animali	da 300,00 a 1.200,00 euro e obbligo di sgomerbo con rimessa in pristino dei luoghi
12.3	Per le mostre faunistiche itineranti: mancato rispetto delle Linee guida e criteri prescritti dalla Commissione CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente con sua delibera del 10.05.2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti",	da 150,00 a 600,00 euro
14,1	Mancata denuncia di smarrimento degli animali detenuti	da 75,00 a 450,00 euro
14.3	Mancato soccorso ad animali feriti in incidente stradale in cui si è coinvolti	Come da art 189 codice della strada
16.1	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere dei cani, per l'attività motoria e rapporti sociali	da 150,00 a 600,00 euro
16.2	Detenzione di cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie	da 150,00 a 600,00 euro
17	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere dei cani: detenzione a catena e dimensioni dei recinti	da 150,00 a 600,00 euro
18	Mancato rispetto delle disposizioni per l'accesso dei cani ad aree pubbliche, parchi e giardini	da 50,00 a 300,00 euro
18.1	lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Il proprietario o detentore deve essere sempre presente ed ha la responsabilità della conduzione e del	da 50,00 a 300,00 euro

	controllo dei detti animali	
18.2	Lasciare accedere i cani, anche se accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nelle aree ludiche riservate ai giochi per l'infanzia e nelle aree pubbliche, parchi e giardini dove è prescritto il divieto di accesso ai cani appositamente segnalato con cartelli	da 50,00 a 300,00 euro
18.3	Accedere con i cani negli spazi pubblici, compresi parchi o giardini, senza utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario secondo le disposizioni normative vigenti, anche l'apposita museruola	da 50,00 a 300,00 euro
19.1	Mancato rispetto delle disposizioni per la custodia dei cani in luoghi privati: le recinzioni delle proprietà private confinanti con altre strade pubbliche o con altre proprietà private devono essere costruite in modo che il cane non possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovano dall'altra parte della recinzione	da 50,00 a 300,00 euro
19.2	Mancanza del cartello di avvertimento all'esterno della proprietà che segnali la presenza di cani da guardia	da 50,00 a 300,00 euro
20	Mancata raccolta delle deiezioni canine solide, obbligatoria in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.	da 50,00 a 300,00 euro
21.2 e 21.3	Mancato rispetto delle disposizioni per l'accesso e la permanenze dei cani nelle aree e percorsi a loro dedicati: mancato controllo costante, vigile e attivo del proprietario sul comportamento del cane libero e privo di museruola; il proprietario o detentore responsabile deve evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli animali, o arrechino danni alle strutture, alla vegetazione, alle cose. Mancato allontanamento tempestivo dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento,	da 50,00 a 300,00 euro
21.3	Mancato rispetto dei principi di condivisione degli spazi nell'area e percorsi dedicati ai cani ovvero: a. tenere presente lo spazio dell'area è a disposizione di tutti; b. prima di entrare nell'area con un cane di grossa taglia, o comunque con un cane poco predisposto alla socialità, è bene verificare quali cani sono già presenti nell'area e valutare eventuali rischi di zuffe o aggressioni c. evitare di monopolizzare a lungo l'area per cani quando vi si porta un cane poco predisposto alla socialità o la cui presenza possa inibire l'accesso ad altri cani d. portare sempre con sé il guinzaglio e assicurare rapidamente il cane in caso di necessità e. non accedere all'area con cani malati o in calore	da 50,00 a 300,00 euro
21.4	Mancata raccolta delle deiezioni canine all'interno delle aree e percorsi dedicati ai cani	da 50,00 a 300,00 euro
22	Mancato rispetto delle disposizioni per l'accesso dei cani sui mezzi pubblici, negli uffici ed esercizi pubblici e	da 50,00 a 300,00 euro

	commerciali	
25.1	Trattenere un cane vagante o randagio ritrovato sul territorio comunale; i cani vaganti o randagi devono essere segnalati per la cattura a cura del Canile sanitario e ove non restituiti al proprietario, possono essere richiesti in affido al termine del periodo di osservazione e dei controlli sanitari a cura del Canile	da 50,00 a 300,00 euro
26.2	Mancata identificazione e iscrizione in anagrafe Canina regionale	da 50,00 a 300,00 euro
27.5	Ostacolo all'attività di gestione di colonia felina, danneggiamento manufatti o oggetti per la cura della stessa	da 50,00 a 300,00 euro
27.6 e 29.5	Mancato rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie o delle disposizioni per il decoro urbano nell'attività di gestione di colonia felina. Mancata asportazione delle ciotole e /o mancata pulizia dei luoghi al termine dell'alimentazione dei gatti.	da 50,00 a 300,00 euro
30.1	Detenzione di gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita., segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione	da 150,00 a 600,00 euro
33	Mancato rispetto dei divieti inerenti la fauna selvatica: molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona detenuti a qualunque titolo (fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente)	da 150,00 a 600,00 euro
33.6	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica	Secondo le norme citate
34.1	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere della fauna esotica: L. R. 28.10.1986 n. 43 "Tutela e controllo degli animali da affezione" e L.R. 18.02.2010 n. 6 "Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali." e successive modificazioni e integrazioni.	secondo le norme citate
34.2	detenzione privata, allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici, così come definiti nell'articolo 1 della Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43 (ad esclusione di quelli definiti pericolosi dalla normativa vigente), in assenza delle apposite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge medesima	secondo le norme citate

34.3	Detenzione di animali esotici in luoghi e spazi non idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti	secondo le norme citate
34.4	detenzione e commercio di animali esotici vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica (salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni)	secondo le norme citate
36.1	Eeguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggiere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta. Tale divieto è esteso al periodo precedente la schiusa dei petali, tenendo conto del tempo di latenza dichiarato nelle schede tossicologiche descrittive dei singoli prodotti.	da 150,00 a 600,00 euro
37.1	Distruzione dei nidi di Rondine, Balestrucci, Rondini. Mancato rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi nel periodo tra il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, che dovranno prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione di nidi	da 150,00 a 600,00 euro
38.1	Mancato rispetto delle prescrizioni specifiche per la tutela del benessere degli equidi, ovvero: garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche; a. garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità; b. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente; c. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali; d. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box; e. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza; f. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno del box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia; g. non sottoporre gli equidi a procedure che possono causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore; in particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti; h. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc..) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali; i. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari; garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti	da 150,00 a 600,00 euro
39.1	Mancato rispetto delle prescrizioni specifiche per la tutela del benessere dei volatili, ovvero: a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da	da 150,00 a 600,00 euro

	<p>consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;</p> <p>b. assicurare che le gabbie abbiano un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti; gli alimenti e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili;</p> <p>c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido o comunque se all'aperto un podsatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono;</p> <p>d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;</p> <p>e. non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;</p> <p>f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;</p> <p>g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; in tal caso, l'operazione deve essere effettuata da medico veterinario : che ne attesti per iscritto la motivazione; il certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;</p> <p>h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio;</p>	
40.1	<p>Mancato rispetto delle prescrizioni specifiche per la tutela del benessere di pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica ovvero:</p> <p>a. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale; allo scopo il lato più lungo degli acquari deve essere pari ad almeno 10 volte la misura della specie più lunga ospitata, in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua, e sono vietati gli acquari sferici.</p> <p>b. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa facilmente raggiungibile dagli animali, e ove necessario, di fonti riscaldanti, e di dimensioni correlate alle dimensioni dell'animale ed alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche;</p> <p>c. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;</p> <p>d. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;</p> <p>e. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e di ventilazione idonee alle esigenze della specie ospitata; in particolare, per le</p>	da 150,00 a 600,00 euro

	<p>specie anfibie, deve essere mantenuta un percentuale di umidità dell'aria conforme aquella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione;</p> <p>f. assicurare agli animali un numero conforme di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine della specie;</p> <p>g. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti da un numero di esemplari adeguato alla specie, evitando comunque condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.</p>	
41.1	<p>Mancato rispetto delle prescrizioni specifiche per la tutela del benessere di rettili (specie terricole) ovvero :</p> <p>a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a 100 cmq per ogni cm di lunghezza dell'animale per sauri e cheloni, e di 60 cmq per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi;</p> <p>b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;</p> <p>c. assicurare agli animali un numero conforme di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine della specie;</p> <p>d. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività intra o interspecifica.</p>	da 150,00 a 600,00 euro